



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
PROVINCIA DI PERUGIA

COMMISSIONE DI STUDIO "LAVORO" – PERUGIA, 28/03/2025

IL TIROCINIO PRESSO AZIENDE O PROFESSIONISTI

TIPOLOGIE

Tirocini formativi e di orientamento non curricolari, consistenti in percorsi di accompagnamento dei giovani diplomati o laureati dall'esperienza scolastica e accademica a quella del mondo del lavoro;

2) **Tirocini formativi e di orientamento per lavoratori svantaggiati**, con riferimento specifico a persone disabili, invalidi fisici, psichici e soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi a misure alternative di detenzione;

3) **Tirocini formativi e di orientamento curricolari**, promossi esclusivamente all'interno di un corso di istruzione o di formazione con la finalità propria di completare il percorso formativo, da Università e Istituti di istruzione universitaria Istituzioni Centri di formazione professionale convenzionati con la Regione o la Provincia, nei confronti di studenti iscritti ai corsi di studio e di formazione, compresi master e dottorato, anche senza diretta connessione al conseguimento di crediti formativi;

4) **Tirocini di reinserimento o di inserimento al lavoro**, attivati da Regioni e Province nei confronti di disoccupati e inoccupati a prescindere dall'età anagrafica degli aspiranti tirocinanti;

5) **Tirocini di integrazione**, promossi per l'integrazione di cittadini non comunitari;

6) **Tirocini di praticantato**, previsti e disciplinati dalle norme che regolano l'accesso alle professioni ordinistiche.

REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA

Limiti numerici

Sono previsti limiti numerici per i tirocinanti che possono essere ospitati dai singoli datori di lavoro:

- se i dipendenti a tempo indeterminato in forza sono fino a 5 unità: 1 tirocinante;
- da 6 a 19 dipendenti a tempo indeterminato, non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
- con 20 o più dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente (con arrotondamento all'unità superiore).

Soggetti che possono promuovere i tirocini

- Servizi per l'impiego e Agenzie regionali per il lavoro;
- Università e Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- Fondazioni di istruzione tecnica superiore (Its);
- Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operativi in regime di convenzione con le Regioni o la Provincia, ovvero accreditati;
- Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da Enti pubblici delegati dalla Regione;
- Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle di cui sopra, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della Regione

OBBLIGO DEI SOGGETTI OSPITANTI

- 1) Stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile del Tirocinante;
- 2) Rispettare la normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili (68/99);
- 3) Non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi antecedenti presso la stessa unità operativa (per GMO, collettivi, per superamento del periodo di comporta, mancato superamento della prova, per fine appalto, al termine del periodo di apprendistato);
- 4) Non avere in corso proceduto in corso presso la medesima unità operativa procedure di CIGS o di cassa in deroga per le medesime attività;
- 5) Non avere in corso procedure concorsuali (salvo accordi con le organizzazioni sindacali che lo consentano);
- 6) Essere a norma con la normativa sulla sicurezza sul lavoro come aver istituito il DVR;
- 7) Presenza costante di un Tutor che segua l'apprendimento del tirocinante
- 8) Assicurare all'Inail il Tirocinante e il Tutor;
- 9) Obbligo visita medica se i tirocinanti sono soggetti minori di età, consigliata per tutti;
- 10) Adempiere agli obblighi inerenti i corsi obbligatori sulla sicurezza coinvolgendo il tirocinante stesso;
- 11) Comunicazione preventiva al Ministero del Lavoro dell'inizio del Tirocinio.

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate fra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:

- a) Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
- b) I nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
- c) Gli estremi identificativi delle assicurazioni stipulate;
- d) La durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- e) Il settore aziendale di inserimento;
- f) Indennità di partecipazione da corrispondere al tirocinante pari ad un minimo di € 450,00. Non viene stabilito un tetto massimo. Fermo restando che il tirocinio non è un rapporto di lavoro subordinato ma rimane un momento di formazione/affiancamento non può essere equiparato allo stipendio di un dipendente del settore di riferimento. Tale eventualità sarebbe uno dei segnali che si sta abusando dello strumento del tirocinio per mascherare un rapporto di lavoro subordinato

LIMITI DI DURATA DEI TIROCINI

La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a **DUE MESI**, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad **UN MESE** e del tirocinio rivolto a studenti,

invece

La durata massima dei tirocini extracurricolari non può essere superiore a:

SEI MESI per quelli rivolti a:

- soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- lavoratori a rischio di disoccupazione;
- soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
- Altri eventuali soggetti individuati dalla programmazione delle politiche nazionali e/o regionali per il lavoro.

Nell'ambito degli interventi di politica attiva la durata dei tirocini extracurricolari di cui sopra possono essere estese fino dodici mesi.

DODICI MESI per quelli rivolti a:

- soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99;
- persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015;
- vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.lgs. 286/1998;
- vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014).

Nell'ambito degli interventi di politica attiva la durata dei tirocini extracurricolari di cui sopra possono essere estese fino ventiquattro mesi.

TRE MESI per quelli rivolti a:

- Studenti che hanno assolto l'obbligo di istruzione limitatamente ai tirocini promossi dai servizi per l'impiego e svolti durante il periodo estivo.

TIROCINIO FRAUDOLENTO

Le agevolazioni retributive e l'assenza di contributi Inps da versare rendono il tirocinio uno strumento appetibile per le aziende. Non sono dovuti al tirocinante mensilità aggiuntive o TFR.

Il tirocinante non deve svolgere autonomamente compiti assegnati dal Datore di lavoro. Deve sempre avere accanto il Tutor assegnato a collaborare con lui per l'apprendimento in base al contratto sottoscritto.

In caso di Tirocinio che non rispetta tali caratteristiche il rapporto sarà trasformato a Tempo Indeterminato con ricalcolo dei contributi dovuti e retribuzioni in base ai minimi del CCNL applicato, come successo in caso di ispezione da parte dell'INL o altri Enti preposti